

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2945/76 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 novembre 1976**

**che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76  
relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel  
territorio doganale della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, al fine di assicurare l'interpretazione uniforme da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 754/76, occorre definire i casi nei quali delle merci, che hanno dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione, possono essere considerate come facenti ritorno nel territorio doganale della Comunità a causa di circostanze sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza e che hanno ostacolato l'utilizzazione prevista per tali merci;

considerando che occorre, inoltre, precisare i documenti giustificativi del rimborso dei dazi all'esportazione per le merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 754/76 e le condizioni in cui le merci in reintroduzione, che hanno subito fuori del territorio doganale della Comunità una riparazione o un riattamento divenuti necessari a seguito di un evento imprevedibile, possono beneficiare dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento;

considerando che è necessario istituire una procedura d'informazione reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di permettere l'identificazione delle merci reintrodotte nel territorio doganale della Comunità in uno Stato membro diverso da

quello di esportazione; che a tale fine è utile istituire un unico formulario comunitario per tutte le informazioni necessarie a tale identificazione;

considerando che, al fine di evitare l'applicazione negli Stati membri di disposizioni differenti secondo la data in cui le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento alle merci per le quali le formalità all'esportazione sono state effettuate prima della sua entrata in vigore, ma che sono state reintrodotte nella Comunità dopo tale data; che, per contro, a causa dell'impossibilità pratica, dovuta alla mancanza di un metodo di cooperazione amministrativa appropriato, di riscuotere i dazi all'importazione nelle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 754/76 è opportuno applicare tale regolamento ai prodotti compensatori, che sono reintrodotti in uno Stato membro diverso da quello di esportazione, soltanto a condizione che essi siano esportati a decorrere dal 1° luglio 1977, data di applicazione di tale metodo di cooperazione amministrativa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 5, dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 10 a 12 del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *Stato membro di esportazione*: lo Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità relative all'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità
- b) *Stato membro di reintroduzione*: lo Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale nel quale le merci in reintroduzione sono dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica (ufficio doganale di reintroduzione)
- c) *documento di esportazione*: il documento doganale di esportazione o ogni altro documento equivalente utilizzato per l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci.

#### TITOLO I

**Disposizioni d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 754/76**

##### Articolo 2

Sono considerate come merci in reintroduzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 754/76 le merci che dopo aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) merci che rientrano nella Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale sono state caricate;
- b) merci primitivamente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o di altra manifestazione analoga, ma non siano state consumate o vendute;
- c) merci che non sono state consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere gli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale l'esportazione è stata effettuata;
- d) merci che a causa di eventi naturali, politici o sociali non sono state consegnate al destinatario o sono ad esso pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale l'esportazione delle merci è stata effettuata;
- e) prodotti rientranti nell'organizzazione comune del mercato delle frutta e legumi esportati in base a un contratto estimatorio e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.

#### TITOLO II

**Disposizioni d'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 754/76**

##### Articolo 3

1. Il rimborso dei dazi all'esportazione previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 754/76 è concesso dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione ed è subordinato alla presentazione a dette autorità di una domanda di rimborso corredata:

- a) del documento rilasciato a comprova dell'avvenuto pagamento dei dazi medesimi;
- b) dell'originale o della copia, certificata conforme dalle autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione, del documento doganale di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione.

Tale documento deve recare una delle diciture seguenti, apposta dalle autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione:

- «Merci ammesse al beneficio del regime della reintroduzione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 754/76»;
- «Varer, der i henhold til artikel 2, stk 2 i forordning (EØF) 754/76, omfattes af reglerne for returvarer»;
- «Rückwaren gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 754/76»;
- «Goods admitted as returned goods under Article 2 (2) of Regulation (EEC) No. 754/76»;
- «Marchandises admises au bénéfice du régime des retours en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 754/76»;
- «Goederen die bij toepassing van artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 754/76 onder de regeling voor terugkerende goederen vallen»;

- c) dell'esemplare del documento di esportazione rilasciato all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione delle merci o di una copia di tale documento autenticata dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.

Qualora le autorità competenti per il rimborso dei dazi all'esportazione dispongano già degli elementi indicati in uno dei documenti di cui alle lettere a), b) e c), non è richiesta la presentazione di tale documento.

2. Qualora i dazi all'esportazione relativi alle merci in reintroduzione non siano stati ancora riscossi dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione, quest'ultime vi rinunciano su domanda dell'esportatore corredata dei mezzi di prova di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1.

## TITOLO III

**Disposizioni d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 754/76***Articolo 4*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, 2° capoverso, del regolamento (CEE) n. 754/76 :

- a) si intende per « riparazione o riattamento divenuti necessari » qualsiasi intervento che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali che una merce abbia subito durante il periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità purché, in mancanza di tale intervento, essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata ;
- b) si ritiene che, a seguito del trattamento subito, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che essa aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale, qualora tale trattamento resti entro i limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle stesse condizioni esistenti al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione od il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle stesse condizioni esistenti al momento dell'esportazione.

*Articolo 5*

La prova che la merce ha dovuto subire al di fuori del territorio doganale della Comunità una riparazione o un riattamento divenuti necessari a seguito di un evento imprevedibile deve essere apportata dall'interessato mediante ogni mezzo riconosciuto valido dalle autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione.

## TITOLO IV

**Disposizioni d'applicazione degli articoli da 10 a 12 del regolamento (CEE) n. 754/76***Articolo 6*

1. Fatte salve le disposizioni autonome o convenzionali che dispensano la circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime particolare dalla produzione di documenti doganali, il beneficio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 è subordinato

alla presentazione, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci :

- a) dell'esemplare del documento di esportazione rilasciato all'esportatore dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione o di una copia di tale documento autenticata da dette autorità, se si tratta di merci in reintroduzione dichiarate per la libera pratica in un ufficio doganale dello Stato membro di esportazione.

Il documento di cui al comma precedente non è richiesto quando le autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione sono in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispongono o che possono esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci primitivamente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 ;

- b) del bollettino di informazione (bollettino INF 3) previsto dall'articolo 8, se si tratta di merci in reintroduzione dichiarate per la libera pratica in un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello di esportazione.

2. Qualora lo reputino necessario, le autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione possono richiedere all'interessato di fornire, in particolare per l'identificazione delle merci in reintroduzione, elementi di prova complementari oltre quelli previsti dalle lettere a), primo comma, e b) del paragrafo 1.

*Articolo 7*

1. Oltre ai documenti previsti dall'articolo 6, a sostegno delle dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di merci in reintroduzione la cui esportazione possa aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, deve essere prodotto un attestato delle autorità competenti per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Tale attestato deve contenere tutti i dati che permettano all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica di verificare se esso riguarda effettivamente le suddette merci.

2. Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture :

- « Senza concessione di restituzione o altri importi all'esportazione » ;
- « Ingen restitutioner eller anden godtgørelse ydet i forbindelse med udførselen intet » ;
- « Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstigen Ausfuhrvergünstigungen » ;
- « No refunds or other amounts granted on exportation » ;
- « Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation » ;
- « Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen » .

3. Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture :

- « Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ... (quantità) » ;
- « De i forbindelse med udførselen ydede restitutioner eller anden godtgørelse for ... (mangele) er tilbagebetalt » ;
- « Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) zurückgezahlt » ;
- « Refunds and other amounts on exportation repaid for ... (quantity) » ;
- « Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour ... (quantité) » ;
- « Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor ... (hoeveelheid) terugbetaald » ,

ovvero

- « Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi alla esportazione annullato per ... (quantità) » ;
- « De i forbindelse med udførselen beregnede restitutioner eller anden godtgørelse for ... (mangele) er annulleret » ;
- « Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) ungültig gemacht » ;
- « Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for ... (quantity) » ;
- « Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour ... (quantité) » ;
- « Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor ... (hoeveelheid) » ,

a seconda che le restituzioni o gli altri importi istituiti all'esportazione siano già stati versati o meno dalle autorità competenti.

4. Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto nel bollettino INF 3.

5. Non è richiesto l'attestato di cui al paragrafo 1 quando le autorità doganali dello Stato membro di reintroduzione sono in grado di accertare, con i mezzi di cui dispongono, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune sia stato concesso, né potrà esserlo in seguito.

#### Articolo 8

1. Il bollettino d'informazione INF 3 è costituito dall'originale e da due copie di un formulario conforme al modello che figura in allegato.

2. I formulari sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante almeno 40 g/m<sup>2</sup>.

3. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm ; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la stampa dei formulari. Ogni formulario reca un numero di serie che lo contraddistingue, prestampato o meno.

5. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione e sono compilati nella lingua nella quale sono stampati.

Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

#### Articolo 9

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione rilasciano il bollettino INF 3 al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci, su domanda dell'esportatore che dichiara che esiste la probabilità che le merci facciano ritorno in uno Stato membro diverso da quello di esportazione.

2. Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione, su domanda dell'esportatore, possono rilasciare il bollettino INF 3 dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, quando esse possono accertare, sulla base delle informazioni di cui dispongono, che i dati contenuti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

3. Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2, a condizione che

- a) sia accertato che le merci in questione non hanno dato luogo né alla percezione né alla concessione di un importo compensativo monetario per effetto della loro esportazione;
- b) la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente riempita e vistata dalle autorità competenti;
- c) la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente riempita e vistata dalle autorità competenti quando le informazioni previste debbono essere fornite.

#### *Articolo 10*

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione in possesso delle autorità doganali per l'identificazione delle merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso più uffici doganali di Stati membri diversi da quello di esportazione, l'esportatore può richiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può parimenti richiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

#### *Articolo 11*

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono rilasciati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione.

Le autorità doganali che hanno rilasciato tale documento conservano la seconda copia nei loro archivi.

#### *Articolo 12*

L'ufficio doganale di reintroduzione, dopo aver indicato sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la

quantità delle merci ammesse al beneficio del regime di reintroduzione, trattiene l'originale e trasmette la copia, munita del numero e della data della dichiarazione per la libera pratica, alle autorità doganali che hanno rilasciato il bollettino.

Tali autorità verificano la corrispondenza di tale copia con quella in loro possesso e la conservano nei loro archivi.

#### *Articolo 13*

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può richiedere un duplicato alle autorità doganali che l'hanno rilasciato. Queste soddisfano tale richiesta se le circostanze lo giustificano.

Il duplicato deve recare una delle diciture seguenti:

« DUPLICATO », « DUPLIKAT », « DUPLICATE », « DUPLICATA », « DUPLICAAT ».

Le autorità doganali indicano sulla copia del bollettino INF 3 in loro possesso il rilascio del duplicato.

#### *Articolo 14*

Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 754/76.

#### *Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977. Esso è applicabile alle merci per le quali le formalità di esportazione sono state effettuate prima di tale data.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti compensatori che sono stati esportati nel quadro di una operazione di perfezionamento attivo e sono reintrodotti in uno Stato membro diverso da quello di esportazione, esso si applica soltanto ai prodotti compensatori esportati a decorrere dal 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1976.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Membro della Commissione*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Esportatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INF 3 N.</b><br><br><b>ORIGINALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Destinatario al momento dell'esportazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>REGIME DELLA REINTRODUZIONE</b><br><b>BOLLETTINO D'INFORMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p style="text-align: center;"><b>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</b></p> <p>1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative al regime della reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.</p> <p>2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.</p> <p>3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state viste dalle autorità competenti.</p> <p>4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Peso lordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Peso netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. Valore statistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Sottovoce della tariffa doganale comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a) in cifre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b) in lettere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA</b><br>— Regolamentazione titoli rispettata<br><br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE</b><br>— senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione <sup>(1)</sup><br>— restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ..... (quantità) <sup>(1)</sup><br>— titolo di pagamento delle restituzioni e altri importi all'esportazione annullate per ..... (quantità) <sup>(1)</sup><br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div> | <b>10. Dati complementari relativi alle merci</b><br>a) Documento d'esportazione<br>Modello n. .... del .....<br>b) merci esportate per perfezionamento attivo <sup>(1)</sup><br>c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare <sup>(1)</sup><br>d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato <sup>(1)</sup>                      |
| <b>C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE</b><br>Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte<br>Misure d'identificazione prese :<br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE</b><br>Il sottoscritto, esportatore <sup>(1)</sup> , rappresentante dell'esportatore <sup>(1)</sup> , chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate.<br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div> |

**NOME E INDIRIZZO COMPLETO  
DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE**

**NOTE**

Casella 1 : Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.

Casella 4 : Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.

Caselle 5 e 6 : Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.

Casella 7 : Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.

Casella 8 : Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.

Casella 10 c) : Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.

Casella 10 d) : Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

| DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| — sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| — gli siano fornite le seguenti informazioni <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> |                                                                                                                                                                   |
| <sup>(1)</sup> Cancellare le indicazioni inutili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A _____, il _____<br><br><br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div> |

**RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

— Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte <sup>(1)</sup>

— Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti <sup>(1)</sup>: .....

— Altre informazioni richieste <sup>(1)</sup>: .....

(1) Cancellare le indicazioni inutili.

|                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nome e indirizzo completo delle autorità competenti</p> | <p>A ....., il .....</p> <p style="text-align: right;">(firma) <span style="float: right;">(timbro)</span></p> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| REINTRODUZIONE        |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità reintrodotta | Modello, numero e data del documento di reintroduzione<br>Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione |
|                       |                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Esportatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>INF 3 N.</b><br><br><b>COPIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Destinatario al momento dell'esportazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>REGIME DELLA REINTRODUZIONE<br/>BOLLETTINO D'INFORMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</b><br>1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative al regime della reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.<br>2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.<br>3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti.<br>4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. Peso lordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. Peso netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Valore statistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. Sottovoce della tariffa doganale comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) in cifre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) in lettere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA</b><br>— Regolamentazione titoli rispettata<br><br><br><br><br><br><br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE</b><br>— senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione <sup>(1)</sup><br>— restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ..... (quantità) <sup>(1)</sup><br>— titolo di pagamento delle restituzioni e altri importi all'esportazione annullate per ..... (quantità) <sup>(1)</sup><br><br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div> | <b>10. Dati complementari relativi alle merci</b><br>a) Documento d'esportazione<br>Modello<br>n.<br>del<br>b) merci esportate per perfezionamento attivo <sup>(1)</sup><br>c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare <sup>(1)</sup><br>d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato <sup>(1)</sup>                               |
| <b>C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE</b><br>Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte<br>Misure d'identificazione prese :<br><br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE</b><br>Il sottoscritto, esportatore <sup>(1)</sup> , rappresentante dell'esportatore <sup>(1)</sup> , chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate.<br><br><br>A ....., il .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>(firma)</span> <span>(timbro)</span> </div> |

